

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE FIGURE DEL “VISITING PROFESSOR, VISITING RESEARCHER E VISITING FELLOW”

Art.1

Il presente Regolamento disciplina le procedure per la selezione di studiosi e personalità straniere in possesso di una elevata qualificazione scientifica denominati *Visiting Professor* (docenti titolari di un insegnamento), *Visiting researcher* (ricercatori con un'esperienza uguale o superiore a 4 anni) e *Visiting fellow* (ricercatori con un'esperienza inferiore a 4 anni), chiamati a collaborare con le Strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo al fine di promuoverne l'apertura e la cooperazione internazionale.

Art. 2

Il *Visiting Professor*, il *Visiting researcher* e il *Visiting fellow* sono studiosi di chiara fama scientifica internazionale chiamati a collaborare con una Struttura dell'Ateneo, anche in partenariato con altre Università nell'ambito di specifici progetti, per un periodo massimo di tre mesi, per lo svolgimento di attività inerenti alla ricerca e/o alla didattica.

Art. 3

Al *Visiting Professor*, al *Visiting Researcher* e al *Visiting Fellow* potranno essere affidate attività didattiche previste dalle Facoltà.

Art. 4

I *Visiting Professor*, i *Visiting Researcher* e i *Visiting Fellow* saranno reclutati attraverso la selezione di “candidature dichiarate”, le quali indicheranno esplicitamente il nominativo della persona proposta.

La proposta di candidatura presentata da parte di un docente dell'Università degli Studi di Foggia, corredata da un dettagliato curriculum vitae del visitatore, dovrà essere presentata al Consiglio di Dipartimento e/o di Facoltà almeno tre mesi prima dell'arrivo del docente ospite e dovrà contenere lo specifico programma di cooperazione scientifica e didattica da svolgere, precisando gli scopi, l'utilità in termini di ricaduta e la durata dello stesso.

Art. 5

Il Consiglio di Dipartimento e/o di Facoltà, nella prima seduta utile, effettuerà la valutazione delle proposte pervenute attenendosi ai seguenti criteri di valutazione: a) qualità scientifica del curriculum del candidato; b) programma delle attività previste durante il soggiorno; c) durata del soggiorno; d) impatto e ricadute sulla comunità scientifica locale. Dopo l'approvazione della candidatura da parte del Dipartimento e/o della Facoltà, la proposta, corredata della relativa documentazione, dovrà essere inoltrata al Dipartimento Rapporti Internazionali per il seguito di competenza.

Art. 6

Al *Visiting Professor*, al *Visiting Researcher* e al *Visiting Fellow* verrà riconosciuto un rimborso spese, determinato ed erogato nell'ambito della Facoltà interessata se i soggetti in questione effettueranno attività didattica, o nell'ambito del Dipartimento interessato se gli stessi effettueranno attività di ricerca. Nel caso in cui il *Visiting Professor*, il *Visiting Researcher* e il *Visiting Fellow* svolgano entrambe le attività, il rimborso spese sarà erogato, in parti uguali, dalla Facoltà e dal Dipartimento interessati. Tale rimborso spese non potrà superare i 3.000 euro e sarà corrisposto dietro presentazione dei giustificativi di spesa. Si precisa che il rimborso spese fa riferimento alle spese di viaggio (in classe economica), e di alloggio (presso strutture convenzionate con l'Università) e di vitto.

Art.7

Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del *Visiting Professor*, del *Visiting Researcher* e del *Visiting Fellow* dovrà essere data adeguata evidenza ed informazione nel sito web istituzionale, anche in funzione del contatto con la comunità accademica.

Al termine del periodo di permanenza presso l'Ateneo, il *Visiting Professor*, il *Visiting Researcher* e il *Visiting Fellow* dovranno presentare una dettagliata relazione sull'attività svolta, controfirmata dal docente proponente. Tale relazione finale dovrà essere oggetto di comunicazione nei confronti dei componenti dell'organo che ha conferito l'incarico.

Art. 8

L'Università provvede alla copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T.) e alla copertura assicurativa infortuni, qualora non sia prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso l'Inail. Il relativo onere è posto a carico dei singoli *Visiting Professor*, *Visiting Researcher* e *Visiting Fellow* al momento della liquidazione del rimborso spese.